



* * *

SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Segreteria - Affari Generali

Prot. 1899

AVVISO PUBBLICO
per il reperimento straordinario di sepolture immediatamente disponibili
presso i Cimiteri comunali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 23 del 13/02/2019 e della propria Determinazione n. 61 del 21/02/2019

RENDE NOTO

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Cannara, in attesa della costruzione dei nuovi loculi presso il Cimitero del capoluogo, necessita reperire, in via straordinaria, un congruo numero di sepolture immediatamente disponibili presso il medesimo Cimitero e presso quello della frazione di Collemancio.

A tal fine la Giunta comunale, con Delibera n. 23 del 13/02/2019, ha inteso avvalersi delle previsioni recentemente introdotte dal Consiglio comunale, con Delibera n. 30 del 27/11/2018, al Regolamento di Polizia Mortuaria, art. 61, comma 4 e art. 64, comma 5.

Le citate previsioni sono finalizzate ad incentivare la retrocessione di sepolture, già nella disponibilità dei privati cittadini, mediante l'incremento della somma da riconoscere a titolo di indennizzo che passa da una frazione dell'attuale valore di concessione, al 100% del medesimo valore.

I loculi così tornati nella libera disponibilità del Comune, saranno utilizzati per rispondere alle richieste di singole sepolture che dovessero nel frattempo pervenire.

In particolare, anche i loculi compresi nei manufatti (cappelline) eventualmente tornati nella libera disponibilità del Comune, saranno utilizzati per rispondere alle singole richieste di sepolture.

In via generale e cautelativa, in coerenza con quanto previsto dell'art. 87 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, si fa presente che chi presenta una domanda di retrocessione, si intende agisca in nome e per conto e con preventivo assenso di tutti gli interessati, se esistenti, non gravando sul Comune l'onere di verificare l'esistenza di eventuali co-interessati o contro-interessati, fatte salve situazioni note, manifeste o comunque conosciute.

Parimenti, la presentazione della rinuncia alla concessione, equivale a piena e incondizionata accettazione di quanto previsto dal presente Avviso.

Art. 2 - Oggetto e durata

Potranno essere fatti oggetto di rinuncia a concessione (retrocessione) sia **sepulture individuali (loculi)** che **manufatti (cappelline)** costruiti dal Comune, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti nel presente Avviso.

In particolare, le istanze di retrocessione di **SEPOLTURE INDIVIDUALI (loculi)** possono essere presentate **in ogni momento, senza limiti di tempo, fino a nuovo o diverso provvedimento con il quale sarà dichiarata la chiusura dell'Avviso**, adeguatamente reso pubblico, e che sarà adottato o nel caso in cui le sepulture reperite, anche con modalità diverse dalla presente, saranno valutate in numero congruo rispetto al fabbisogno stimato oppure in concomitanza con la possibilità di concedere le nuove sepulture che saranno costruite. Al verificarsi delle predette condizioni, l'efficacia del presente Avviso può anche essere sospesa e successivamente riattivata ricorrendone le condizioni. Tutte le istanze pervenute prima dell'adozione dei citati atti di chiusura o sospensione, e munite dei richiesti requisiti, saranno prese in carico e soddisfatte.

Altresì, le istanze di retrocessione di **MANUFATTI (cappelline)** possono essere presentate **entro il 25 marzo 2019**, fatta salva l'eventuale riapertura dei termini laddove se ne dovesse ravvisare la necessità.

Il presente Avviso potrà, altresì, essere revocato per ragioni di pubblico interesse o concernenti il mantenimento degli equilibri di bilancio senza che alcuno possa avanzare pretese di sorta.

Art. 3 - Requisiti soggettivi per la rinuncia di sepulture individuali (loculi)

Per la rinuncia della concessione di sepulture individuali occorre possederne la relativa titolarità dimostrabile attraverso il contratto di concessione: a tal fine è necessario produrne copia o indicarne gli estremi (concessionario, data di sottoscrizione, estremi del repertorio e/o della registrazione).

In caso di sepulture il cui utilizzo è risalente nel tempo o, comunque, per le quali risulti che non sia mai stato sottoscritto un contratto di concessione o comunque lo stesso non è rinvenibile, l'interessato dovrà dare indicazione delle salme che nel tempo vi sono state tumulate, al fine di consentire lo svolgimento di apposita istruttoria finalizzata a verificare se, quanto dichiarato, sia corrispondente al vero oltre che utile e sufficiente a presupporre la titolarità della concessione in capo al retrocedente.

Art. 4 - Requisiti soggettivi per la rinuncia di manufatti (edicole)

Per la rinuncia della concessione di manufatti è necessario possederne la relativa titolarità dimostrabile, in via esclusiva, attraverso il contratto di concessione: a tal fine è necessario produrne copia o indicarne gli estremi (concessionario, data di sottoscrizione, estremi del repertorio e/o della registrazione).

Affinché la rinuncia sia accoglibile, è necessario che il rinunciante disponga del manufatto per l'intero; qualora il manufatto sia in concessione *pro quota*, è necessario che tutti i concessionari presentino istanza di rinuncia ovvero che gli ulteriori titolari autorizzino espressamente la possibilità che i loculi retrocessi siano assegnati a singoli concessionari.

Art. 5 - Requisiti oggettivi

Per la rinuncia della concessione di sepulture individuali e di manufatti è inoltre necessario:

- che la sepoltura sia libera da salme, ceneri o resti mortali;
- che nel caso in cui la sepoltura sia ancora occupata da salme, ceneri o resti mortali, vi sia l'impegno a traslarli, a proprie spese, entro 30 giorni dalla richiesta da parte del Comune e che tale impegno venga mantenuto;
- che la sepoltura sia in buono stato conservativo, utile per il suo immediato utilizzo;
- che sia dichiarato, ai sensi dell'art. 87 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, che chi agisce lo stia facendo in nome e per conto e con preventivo assenso di tutti gli interessati, se esistenti;
- che sia dichiarata l'accettazione integrale e incondizionata del contenuto del presente Avviso.

Art. 6 - Valori dell'indennizzo di retrocessione

Per la retrocessione di **sepulture individuali (loculi)** verrà riconosciuto un indennizzo pari al 100% degli attuali valori di concessione, a suo tempo stabiliti con Delibera di Consiglio comunale n. 57/1989 e così risultanti:

Ubicazione	Fila	Tariffa
Lotto II, Campo B, piano terra, Capoluogo	1	737,50
	2	921,90
Lotto III, Collemancio	3	860,40
	4	676,15
	5	646,15
	6	646,15
Lotto II, Campo B, piano rialzato, Capoluogo	1	491,70
	2	737,50
	3	676,15
	4	430,21
Lotto I, Collemancio	1	335,70
	2	351,20
Gruppi A, B, C, Campo A (dx e sx), Capoluogo	3	351,20
	4	325,40
Porticato, Campo A, Capoluogo	5	309,90
	6	294,40
	7	254,40
Lotto II, Collemancio	1	531,95
	2	663,65
Gruppo D, Campo A (dx e sx), Capoluogo	3	663,65
	4	531,95
Lotto I, Campo B, Capoluogo	5	531,95
	6	531,95

Per la retrocessione di **manufatti (cappelline)** verrà riconosciuto un indennizzo pari al 100% dell'originario valore di concessione, così come risultante dal relativo contratto.

Art. 7 - Presentazione delle dichiarazioni di retrocessione

Gli interessati, al fine di poter partecipare al presente Avviso, dovranno far pervenire, entro i limiti temporali indicati dall'art. 2, apposita istanza utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta al proposito:

“**Mod. A** - Dichiarazione di retrocessione di sepoltura individuale “loculo”

“**Mod. B** - Dichiarazione di retrocessione di manufatto “cappellina”.

L'istanza va fatta pervenire al Comune di Cannara, Servizio Protocollo, piazza Valter Baldaccini n. 2, 06033 Cannara, tramite consegna a mano, servizio postale, posta elettronica ordinaria (segreteria@comune.cannara.pg.it) o posta elettronica certificata (comune.cannara@postacert.umbria.it), utilizzando il modulo appositamente predisposto e reperibile presso l'Ufficio Segreteria - Affari Generali o sul sito internet istituzionale.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per difetti, ad esso non imputabili, nella consegna della posta cartacea o elettronica.

Art. 8 - Istruttoria e criteri di accoglimento delle istanze

Le domande di retrocessione pervenute nei termini e nei modi previsti saranno fatte oggetto di apposita istruttoria da parte dell'Ufficio Segreteria - Affari Generali, finalizzata alla verifica dei requisiti di accesso.

Tutte le istanze di **rinuncia di sepulture private (loculi)**, purché pervenute entro i termini di efficacia del presente Avviso (ovvero prima che ne sia stata dichiarata la chiusura o la sospensione) e in possesso di tutti i requisiti di accesso ivi previsti, saranno accolte. In particolare, si precisa che in caso di assenza del contratto di concessione, l'istruttoria è finalizzata anche a valutare che le informazioni prodotte siano idonee e sufficienti a presupporre la titolarità della concessione in capo al retrocedente, negandone l'accoglimento in caso contrario.

Altresì, in caso di **rinuncia di manufatto (cappelline)**, al fine di contenere gli oneri immediatamente gravanti sul bilancio comunale per tale fattispecie, sarà accolta e indennizzata solo una istanza di retrocessione coincidente con quella, in regola con i requisiti di accesso, che in subordine: 1) avrà il valore di concessione/indennizzo più basso; 2) avrà il maggior numero di loculi; 3) sarà stata concessa da minor tempo (farà fede la data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione); 4) sarà stata presentata per prima al protocollo comunale (sarà applicato il criterio

successivo solo laddove il primo determini una situazione di parità). Le eventuali istanze di rinuncia, ulteriori rispetto a quella individuata con i criteri predetti, non saranno soddisfatte ed i relativi titolari non potranno avanzare pretese di sorta.

L'istruttoria sarà conclusa con provvedimento espresso che interverrà, in caso di sepolture private, entro il termine di 30 giorni dal pervenimento mentre, in caso di manufatti, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della relativa istanza. I predetti termini sono prorogabili di ulteriori 30 giorni nel caso in cui si ravvisi la necessità di effettuare approfondimenti istruttori.

Art. 9 - Modalità di erogazione dell'indennizzo

In caso di retrocessione di sepoltura individuale (loculo), l'indennizzo sarà liquidato entro il termine di 30 giorni dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di retrocessione ovvero dalla traslazione della salma, ceneri o resti mortali qualora il loculo non fosse già libero al momento della retrocessione.

In caso di retrocessione di manufatto (cappellina), l'indennizzo sarà liquidato in due rate di pari importo, la prima entro 30 giorni dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di retrocessione, la seconda nel sesto mese successivo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

In esecuzione di quanto dispone la normativa in materia di privacy, si dichiara che i dati conferiti con il presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 per le finalità di gestione del presente Avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara.

Art. 11 - Informazioni

Il responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ramaccioni, nella sua qualità di Responsabile del Settore Amministrativo.

Per informazioni inerenti il presente Avviso è possibile contattare l'Ufficio Segreteria - Affari Generali: tel. 0742/731811, email: segreteria@comune.cannara.pg.it

L'Avviso e la relativa modulistica sono disponibili presso l'Ufficio Segreteria Affari Generali o reperibili sul sito internet istituzionale www.comune.cannara.pg.it

Tutte le comunicazioni di riscontro alla singola istanza di rinuncia, saranno inviate attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato nell'istanza di retrocessione, qualora presente; altrimenti a mezzo del servizio postale.

Il Servizio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 oltre che il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Cannara, li 21/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to dott. Carlo Ramaccioni